

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1979

Norme per la sistemazione di talune situazioni
in seno all'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende risolvere particolari problemi e colmare alcune lacune dell'ordinamento dell'amministrazione finanziaria; problemi e lacune che impediscono il normale funzionamento degli uffici dipendenti.

Esso ripropone quello da me presentato nella passata legislatura (n. 1143), limitatamente alle norme per le quali si è avuto sia il *placet* del Ministero del tesoro (vedi telegramma n. 128840, a firma del sottosegretario Mancini), sia il parere favorevole della 1^a Commissione Affari Costituzionali, emesso il 13 dicembre 1978.

Come è noto, l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1^o giugno 1972, n. 319, recante norme sul riordinamento delle carriere speciali — soppresse, con effetto dal 1^o luglio 1970, dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — ha disposto l'inquadramento nella carriera direttiva del personale che, alla data di entrata in vigore delle norme relative, faceva parte dei ruoli di concetto indicati dall'articolo 2 del medesimo provvedimento.

Ciò nel presupposto — ufficialmente accertato a seguito di una apposita indagine condotta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ottemperanza a quanto previsto dal quinto comma del citato articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077 — che le mansioni svolte dagli appartenenti ai predetti ruoli dovevano ritenersi proprie della carriera direttiva.

Dal cennato inquadramento sono rimasti esclusi taluni impiegati delle Amministrazioni periferiche delle dogane, delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i quali, provenendo dal personale non di ruolo (ex diurnisti di 2^a categoria), sono transitati nei ruoli organici delle cennate carriere di concetto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 319, ma successivamente alla data del 1^o luglio 1970 sotto la quale — come innanzi accenato — fu disposta la soppressione delle carriere speciali.

Questa esclusione merita, soprattutto sul piano equitativo, una riparazione, ove si consideri che per espressa previsione del legisla-

tore, il ripetuto articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 ha compreso fra i destinatari della norma anche gli impiegati assunti posteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto presidenziale.

Ora, se è stata ritenuta meritevole di considerazione l'aspettativa di coloro che alla data suddetta erano solo candidati nei concorsi per l'accesso in carriera, a maggior ragione dovrebbe ritenersi meritevole della stessa tutela l'aspettativa di chi era già da tempo impiegato di ruolo (ancorchè proveniente, come già detto, dalla categoria degli impiegati, a suo tempo, inquadrati quali diurnisti, ai sensi della legge 18 marzo 1968, numero 249) ed inserito nell'organizzazione degli uffici con pienezza di mansioni che, in taluni casi, sono state proprio quelle di capo reparto o, addirittura, di capo ufficio.

La norma che ora si propone — con l'articolo 1 dello schema in parola — mira a sanare la situazione anzidetta.

In particolare si ritiene di porre in evidenza la circostanza che la normativa proposta circoscrive i suoi effetti al solo inquadramento giuridico, essendo espressamente previsto che gli effetti economici a questo connessi avranno inizio dalla data di entrata in vigore della relativa disposizione di legge.

Sulla sostanza il Governo si è già espresso ufficialmente nel senso che l'aspettativa di tali impiegati a transitare nei ruoli direttivi debba essere favorevolmente considerata e risolta (vedansi al riguardo la risposta del ministro Pandolfi, in data 14 febbraio 1978, alla interrogazione n. 4-00717 degli onorevoli Perrone e Mannino ed il parere favorevole espresso dall'Ufficio legislativo del Ministero del tesoro, con nota n. 4680 del 5 luglio 1978, diretta alla Presidenza del Consiglio, riguardo all'articolo 3 — identico all'articolo che viene proposto — di una iniziativa legislativa, predisposta dal Ministero delle finanze, recante norme per la sistemazione di talune situazioni in seno all'Amministrazione finanziaria).

Anche la Camera dei deputati si è più volte occupata della questione. In un primo tempo attraverso l'ordine del giorno nume-

ro 0/1394/2/6, accettato dal Governo, presentato alla 6^a Commissione il 30 giugno 1977, con il quale veniva pressantemente sollecitata la soluzione del problema.

Successivamente, mediante il parere favorevole espresso all'unanimità dalla 1^a Commissione, nella seduta del 26 settembre 1978, su un emendamento del Governo (6.0.1) al disegno di legge n. 1992, emendamento identico al testo del presente disegno di legge.

L'articolo 2 provvede ad eliminare i dubbi interpretativi sorti a seguito della emanazione della legge 23 ottobre 1969, n. 789, la quale, con l'articolo 5, secondo comma, ha disposto che gli ex copisti degli uffici delle ipoteche — già inquadrati in base alla legge 19 luglio 1962, n. 959 — conservano l'anzianità posseduta.

Si chiarisce che la predetta anzianità opera solo dall'entrata in vigore della legge numero 789 del 1969 e non è valutabile ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione.

Si evita, in tal modo, di sconvolgere l'attuale assetto dei ruoli e quindi di arrecare danno agli impiegati che già occupano un determinato posto nel ruolo.

Con gli articoli 3 e 4 si autorizza ad iscrivere al fondo di previdenza dell'Amministrazione finanziaria:

- a) gli operai del Corpo della guardia di finanza;
- b) gli operai per i servizi di meccanografia.

Per le indicate categorie di operai non si è finora provveduto all'iscrizione al fondo di previdenza, in quanto per gli operai della Guardia di finanza vi è stata incertezza sulla legittimità della loro iscrizione al fondo di previdenza del Corpo; per gli operai dei servizi di meccanografia l'iscrizione al fondo di previdenza del Ministero delle finanze non è stato finora possibile effettuarla perchè il ruolo di questi ultimi operai è stato costituito dopo la creazione del predetto fondo.

Si dispone infine che sono validi, ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto dei ruoli amministrativi del Ministero delle finanze, tutti i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, per il conseguimento

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dei quali sia prevista la frequenza di cinque anni di corso (magistrale, di segretario di amministrazione, eccetera) (articolo 5).

La disposizione ha effetto *ex tunc* per taluni impiegati, già in servizio ed inquadrati, a suo tempo, nella carriera esecutiva perchè sprovvisti del titolo di studio *ad hoc* previsto dal vigente ordinamento per essere inquadrati nella carriera di concetto. Detti impiegati, pur avendo svolto mansioni di concetto e pur essendo in possesso di un titolo di studio di istruzione superiore (ad esempio, il diploma di abilitazione magistrale)

non idoneo, in base all'ordinamento della Amministrazione finanziaria, per l'inquadramento nella carriera di concetto, vennero inquadrati nella carriera esecutiva. È da tener presente che, in base agli ordinamenti di alcune amministrazioni statali, tali titoli di studio sono validi per ottenere l'inquadramento nella carriera di concetto.

Si tratta, onorevoli senatori, di provvedimenti che rivestono carattere di estrema urgenza, per cui mi permetto sottoporli alla vostra benevola, cortese e sollecita attenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano, ai soli fini giuridici, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse, anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970, ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai fini economici, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per il personale inquadrato quale diurnista ai sensi dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 23

ottobre 1969, n. 789, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

L'anzianità di cui al citato articolo 5, secondo comma, non è valutabile ai fini del compimento del periodo di servizio prescritto per l'ammissione agli scrutini di promozione.

La disposizione contenuta nel precedente comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Art. 3.

Il personale operaio del ruolo organico del Corpo della guardia di finanza, non iscritto ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Sono, altresì, iscritti di diritto al medesimo fondo gli operai del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e gli operai, assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, in servizio presso reparti del Corpo della guardia di finanza, purchè non iscritti ad altri fondi di assistenza o di previdenza.

Art. 4.

Il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397, non iscritto ad altri fondi di assistenza o di previdenza, è iscritto di diritto al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

Art. 5.

Per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli amministrativi della carriera di concetto del

Ministero delle finanze è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il cui conseguimento sia prevista la frequenza di cinque anni di corso, ivi comprese le eventuali classi di collegamento o integrative.

Gli impiegati che, in applicazione dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sono stati inquadrati nella posizione di diurnista di III categoria, pur essendo in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente comma e pur avendo svolto le funzioni della carriera di concetto, vengono inquadrati nella carriera stessa a decorrere, ai soli fini giuridici, dalla data in cui avevano diritto all'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva.